DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale e che modifica le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE

[notificata con il numero C(1999) 1672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

(1) considerando che, in seguito ad informazioni sulla contaminazione da diossina di prodotti ottenuti da pollame, bovini e suini, la Commissione ha adottato la decisione 1999/363/CE, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale [4], e la decisione 1999/389/CE, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da animali delle specie bovina e suina [5]; che l'articolo 2 di queste decisioni dispone che, ai fini degli scambi, il documento commerciale o, se del caso, il certificato veterinario che scorta ogni spedizione di animali vivi o prodotti di origine animale cui si applicano dette decisioni devono essere completati da una dichiarazione ufficiale, firmata dalla competente autorità belga, attestante che gli animali vivi o i prodotti di origine belga sono conformi alle disposizioni delle stesse decisioni; che l'assenza di un sistema di certificazione uniforme ha provocato confusione tra gli Stati membri e i paesi terzi a seguito di diverse modalità di comunicazione da parte delle autorità belghe; che per accrescere la fiducia nelle garanzie fornite dalle autorità belghe è opportuno stabilire dei modelli di dichiarazione ufficiale e di certificato ufficiale che devono scortare gli animali vivi e i prodotti di origine belga oggetto delle decisioni summenzionate; che inoltre tali misure devono applicarsi anche alle esportazioni nei paesi terzi onde evitare deviazioni di traffico;

(2) considerando che all'articolo 1, paragrafo 1, parte A, della decisione 1999/389/CE figura l'elenco dei prodotti cui si applica detta decisione; che è opportuno aggiungere a questo elenco il latte e i prodotti lattieri destinati al consumo animale;

(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/363/CE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

A. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato veterinario pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1 deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato A della presente decisione.

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.
[4] GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.
[5] Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

B. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di polli domestici vivi e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B della presente decisione.

C. Il certificato ufficiale e la dichiarazione ufficiale di cui alle parti A e B sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.»

Articolo 2

La decisione 1999/389/CE è modificata come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 1, parte A, è aggiunto il nono trattino seguente:

— «Latte e prodotti lattieri non destinati al consumo umano, ai sensi della direttiva 92/118/CEE.»

b) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

A. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato veterinario pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1 deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C della presente decisione.

B. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di animali delle specie bovina e suina di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato D della presente decisione.

C. Il certificato ufficiale e la dichiarazione ufficiale di cui alle parti A e B sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.»

Articolo 3

Gli allegati A e B della presente decisione sono aggiunti alla decisione 1999/363/CE.

Gli allegati C e D della presente decisione sono aggiunti alla decisione 1999/389/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale orginari del Belgio e ottenuti da polli domestici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, parte A, della decisione 1999/363/CE

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del presente certificato sanitario: .....

Ministero responsabile ([1]):

— Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

— Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione: .....

I. **Identificazione dei prodotti** ([1])

— carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,

— carni separate meccanicamente,

— carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,

— prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio,

— uova,

— ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio,

— prodotti destinati al consumo umano contenenti oltre il 2 % di uova e ovoprodotti,

— grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

Tipo di imballaggio: .....

Numero di colli: .....

Peso netto: .....

II. **Origine dei prodotti**

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato: .....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti da: .....
(luogo di carico)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

([1]) Depennare la menzione inutile.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

IV. **Attestato**

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/363/CE e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che (1):

— i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive; oppure che

— dalle analisi effettuate i prodotti non risultano contaminati da diossina.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro (2)

.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) (2)

.....
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

ALLEGATO B

«*ALLEGATO B*

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per i polli domestici e le uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, parte B, della decisione 1999/363/CE

Numero di certificato sanitario: .....

DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione: .....

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/363/CE e certifica che gli animali/le uova da cova [1] scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che gli animali non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive/che le uova da cova non provengono da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive [1].

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro [2]

.....
(firma del veterinario ufficiale del Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) [2]

.....
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Depennare la menzione inutile.

[2] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

ALLEGATO C

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da animali delle specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, parte A, della decisione 1999/389/CE

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del presente certificato sanitario: .....

Ministero responsabile ([1]):

— Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

— Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione: .....

I. **Identificazione dei prodotti** ([1])

— carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,

— carni separate meccanicamente,

— carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,

— prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio,

— latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte, quali definiti nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— latte e prodotti lattieri non destinati al consumo umano, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

I prodotti sono stati ottenuti da animali della specie bovina/suina ([1])

Tipo di prodotto: .....

Tipo di imballaggio: .....

Numero di tagli o colli: .....

Peso netto: .....

II. **Origine dei prodotti**

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato: .....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti da: .....
(luogo di carico)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....

([1]) Depennare la menzione inutile.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

IV. **Attestato**

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/389/CE e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che [1]:

— i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive; oppure che

— dalle analisi effettuate i prodotti non risultano contaminati da diossina.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro [2]

.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) [2]

.....
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Depennare la menzione inutile.

[2] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

ALLEGATO D

«*ALLEGATO B*

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per gli animali delle specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, parte B, della decisione 1999/389/CE

Numero del certificato sanitario: .....

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/389/CE e certifica che gli animali della specie bovina/suina (1) scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro (2)

.....
(Firma del veterinario ufficiale del Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) (2)

.....
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»